



**LA CORTE  
COSTITUZIONALE**



# DEFINIZIONE

La **Corte costituzionale**, nell'Ordinamento Italiano, è un organo di garanzia costituzionale cui è demandato il compito di giudicare la legittimità degli atti dello Stato e delle Regioni, dirimere eventuali conflitti di attribuzione tra i poteri di dette istituzioni e tra le Regioni stesse, esprimersi su eventuali atti di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica e verificare l'ammissibilità dei referendum abrogativi.

# IL PALAZZO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La sua sede è a [Roma](#), al [palazzo della Consulta](#), così detto perché sede della [Sacra Consulta](#) dello [Stato pontificio](#) fino al 1870, da cui si attribuisce alla Corte l'informale nome, per [metonimia](#), di *Consulta*. Si trova in piazza del Quirinale, a pochi metri dal palazzo omonimo, sede ufficiale del [Presidente della Repubblica](#).



# COMPETENZE

- In base all'articolo 134 della Costituzione,<sup>[2]</sup> modificato dalla legge costituzionale n.1/1989, la Corte:
- giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
- risolve conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni;
- si esprime sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;
- la legge costituzionale n. 1/1953, all'articolo 2, estende le competenze della corte anche al giudizio di ammissibilità dei *referendum* abrogativi di leggi ordinarie esistenti.

# COMPOSIZIONE

- L'[art. 135](#) comma 1 della Costituzione afferma che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati:
- per un terzo dal [Presidente della Repubblica](#)
- per un terzo dal [Parlamento in seduta comune](#)
- per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; di questi (secondo l'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 87 dell'11 marzo 1953):
  - tre sono eletti da un collegio del quale fanno parte il presidente, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della [Corte di cassazione](#)
  - uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione e i consiglieri del [Consiglio di Stato](#)
  - uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale e i viceprocuratori generali della [Corte dei conti](#).

Questa struttura mista è finalizzata a conferire equilibrio alla Corte costituzionale: per favorire tale equilibrio il costituente associa, nella composizione dell'organo, l'elevata preparazione tecnico-giuridica e la necessaria sensibilità politica.

La nomina da parte del capo dello Stato è un atto presidenziale in senso stretto per il quale è prevista la controfirma del presidente del Consiglio dei ministri, che può essere negata nel caso di mancanza dei requisiti nei candidati o per gravi ragioni di opportunità. Quindi il contenuto del decreto è deciso autonomamente dal presidente della Repubblica e la controfirma ha solo lo scopo di certificare la regolarità del procedimento seguito.

L'elezione a opera del Parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. La Corte per funzionare necessita di almeno 11 giudici.

L'elezione da parte della magistratura avviene con una maggioranza assoluta dei componenti del collegio e, in mancanza di questa, in seconda votazione a maggioranza relativa con ballottaggio fra i candidati, in numero doppio di quelli da eleggere, più votati.

I giudici sono scelti tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con più di venti anni di attività professionale forense. Nel momento in cui il soggetto diventa giudice della Corte deve interrompere l'eventuale attività di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, di avvocato e di ogni carica e ufficio stabiliti dalla legge.

In relazione a questa componente elettiva si è posto il problema di stabilire che cosa si debba intendere per suprema magistratura: la tesi che ha prevalso è di ritenere che il soggetto debba possedere requisiti sia formali (cioè l'essere magistrato) sia sostanziali (cioè esercitare effettivamente le funzioni).

**Il giudice così nominato resta in carica nove anni, decorrenti dal giuramento, alla scadenza dei quali cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.** Il mandato non può essere rinnovato.

Non è possibile la *prorogatio* del giudice con mandato scaduto, in attesa della nomina e dell'entrata nelle funzioni del nuovo giudice. Ciò potrebbe comportare qualche problema, per il fatto che non sempre il termine di un mese per la nomina di un nuovo giudice viene rispettato.

I membri della Corte costituzionale godono dell'immunità politica e penale.

Accanto alla composizione ordinaria la Corte conosce una composizione integrata, che si ha ogni volta che la Corte è chiamata a giudicare dei reati presidenziali di alto tradimento e di attentato alla costituzione, previa messa in stato di accusa del Capo dello Stato dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri. In tal caso la Corte è integrata con 16 membri tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini eleggibili a senatore che il Parlamento compila ogni nove anni mediante l'elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. In tal caso la Corte deve essere composta da almeno 21 giudici e quelli aggregati devono essere la maggioranza.

# IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE



**Le attribuzioni conferite dalla legge e dai regolamenti al presidente della Corte**, se formalmente lo pongono come primus inter pares rispetto agli altri giudici, sostanzialmente lo pongono in una posizione di effettiva preminenza, seppur non assoluta, ma tale da consentirgli di assolvere a una funzione d'impulso e di coordinamento dei lavori della Corte, oltre che d'influenzare i giudizi di legittimità costituzionale, pur nell'osservanza del principio di collegialità cui s'informa l'attività della Consulta.

# LE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE

la **Corte Costituzionale**, ex art. 134 della [Costituzione italiana](#), è competente a giudicare:

- delle controversie relative alla legittimità costituzionale delle [leggi](#) e degli atti aventi forza di legge dello [Stato](#) e delle [Regioni](#)
- dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra Stato e Regioni
- delle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione
- competenze cui si è aggiunto il sindacato sull'ammissibilità dei *referendum*, non direttamente previsto in Costituzione
- Sono esentate dal controllo della Corte le fonti di diritto dell'Unione Europea nei limiti dei principi fondamentali ([controlimiti](#)).

Si può quindi affermare che essa svolga una funzione garantista (della legittimità e della legalità costituzionale) e una funzione arbitrale (per ciò che concerne i conflitti).

GRAZIE PER L'ATTENZIONE.

Prof.ssa Elena Gigli